

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2178

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DE JULIO, MASINA, BECCHI, BERTONE, BASSANINI,
RODOTÀ, BALBO, DIAZ, PAOLI, BEEBE TARANTELLI,
TIEZZI, BERNOCCO GARZANTI**

Presentata il 18 gennaio 1988

**Istituzione di un Fondo
per la riconversione dell'industria bellica**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La sensibilità del paese e del Parlamento sui problemi derivanti dalla produzione e dal commercio di materiale bellico è notevolmente aumentata negli ultimi tempi come dimostra lo spazio dedicato dalla stampa a tali problemi, il crescente numero di convegni e seminari, i numerosi dibattiti parlamentari.

Nessuno può negare l'immoralità del traffico di armi con paesi belligeranti, i cui conflitti, alimentati dagli interessi economici dell'industria militare, si spegnerebbero se solo si bloccasse il flusso delle esportazioni. Scandalosi sono i traffici illegali di armi per lo più legati con l'altrettanto scandaloso traffico della droga. Intollerabile è la dilagante corruzione che alimenta tali traffici illegali ed è da questi indotta.

Ma non si tratta soltanto di problemi morali. L'industria bellica che ha caratteri di ciclicità molto più spinti, presenta

attualmente una contrazione di mercato determinata da un rallentamento della crescita di importazioni da parte dei paesi del terzo mondo e si troverà sottoposta ad ulteriori difficoltà all'esportazione se l'auspicato maggior rigore nel controllo del commercio internazionale sarà attuato. Non è pertanto azzardato prevedere nel prossimo futuro uno stato di crisi dell'industria militare italiana, i cui segnali cominciano ad aversi con il ricorso sempre più frequente alla cassa integrazione.

Da numerosi studi è stata anche dimostrata la fattibilità e la convenienza di una riconversione dell'industria militare verso produzioni civili. Se poi tale riconversione si orienta verso prodotti innovativi e ad alto contenuto tecnologico, sostitutivi di importazioni e/o intesi a soddisfare bisogni sociali attualmente insoddisfatti, i vantaggi per il paese saranno evidenti.

Esistono dunque tutti i presupposti politici, morali, economici, occupazionali e sociali perché il Parlamento decida di incentivare la riconversione dell'industria bellica. Questa proposta è stata formulata partendo dall'ipotesi che, per essere realmente incisivi, occorre introdurre procedure snelle che diano all'imprenditore la certezza che, soddisfatti alcuni requisiti di carattere generale, le agevolazioni della legge gli verranno riconosciute entro tempi predeterminati.

I primi due articoli della presente proposta sono dedicati all'istituzione del Fondo per la riconversione dell'industria bellica ed alla sua destinazione. Il fondo è destinato all'erogazione di contributi in conto capitale e di contributi sugli interessi per i finanziamenti che le aziende ottengono dall'IMI per i loro progetti di riconversione, nei quali possono essere ricomprese anche le iniziative di costituzione di centri di ricerca direttamente collegati alle nuove produzioni civili. La valutazione economica dei progetti viene demandata all'IMI. La misura del contributo in conto capitale è fissato di norma al 30 per cento dell'investimento, con un massimale di 20 miliardi di lire. La misura del contributo sugli interessi è di norma fissata al 50 per cento del tasso di riferimento e può essere raddoppiata qualora almeno la metà della nuova produzione sia destinata ad esportazione o sia sostitutiva di prodotti di importazione. Sono totalmente finanziate dal fondo le attività di formazione e di riqualificazione legate alla riconversione.

L'articolo 3 introduce il divieto al finanziamento di attività di ricerca e di innovazione tecnologica legate alla produzione di armamenti e di materiali bellici, mentre gli articoli 4 e 5 definiscono i destinatari delle agevolazioni della legge. Deve trattarsi di aziende la cui produzione consista in tutto o in parte di materiale bellico, puntualmente definito nel testo, i cui progetti di riconversione prevedano la sostituzione integrale della pro-

duzione bellica con attività manifatturiera o di servizi ad uso civile, nonché il totale reimpiego del personale addetto alla produzione militare.

L'articolo 6 fissa un termine di sessanta giorni entro il quale il Ministro dell'industria, commercio e artigianato deve adottare le sue decisioni, valendo il principio del silenzio-assenso. Su ciascun progetto di riconversione il Ministro dell'industria, commercio e artigianato deve sentire il parere del Ministro della difesa ed acquisire il concerto del Ministro del commercio con l'estero, qualora l'impresa intenda avvalersi dei maggiori benefici derivanti da nuova produzione di merci destinate all'esportazione o sostitutive d'importazioni, ed il concerto del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, qualora il progetto comprenda anche la costituzione di centri di ricerca.

L'articolo 7 delega il Ministro dell'industria, commercio e artigianato a stabilire le procedure d'attuazione della legge con proprio decreto da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

L'ammontare del fondo viene fissato dall'articolo 8 in lire 1.300 miliardi per il quinquennio 1988-1992, di cui 100 miliardi per il 1988, 300 miliardi per il 1989, 500 miliardi per il 1990.

Il Ministro dell'industria, commercio e artigianato è tenuto a presentare una relazione annuale al Parlamento sullo stato di attuazione della legge, secondo quanto stabilito dall'articolo 9.

L'articolo 10 provvede all'istituzione di un comitato presso la Presidenza del Consiglio, con il compito di elaborare annualmente un rapporto sui processi di riconversione delle industrie belliche e di promuovere studi e ricerche sull'argomento. Il comitato è composto da esponenti del mondo sindacale, industriale e scientifico nonché da esperti con particolare competenza ed esperienza nel campo della riconversione delle industrie belliche.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito il Fondo per la riconversione dell'industria bellica. Il Fondo è amministrato fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. Il termine di durata della gestione, di cui al quarto comma dell'articolo 5 della legge 5 agosto 1978, n. 468, è fissato al 31 dicembre 1992.

ART. 2.

1. Le disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1 sono destinate alla concessione di contributi in conto capitale e sugli interessi per i finanziamenti deliberati dall'Istituto Mobiliare Italiano (IMI) per la realizzazione di progetti di riconversione di attività di produzione di materiali bellici, localizzate sul territorio nazionale, in attività di produzioni civili.

2. I contributi in conto capitale sono concessi nella misura massima del trenta per cento del costo globale di ciascun progetto di riconversione, e comunque per un ammontare non superiore a venti miliardi di lire. Qualora almeno il cinquanta per cento della nuova produzione sia destinato all'esportazione o a merci sostitutive di prodotti di importazione la misura del contributo è elevata al quaranta per cento, fermo restando il limite complessivo di venti miliardi di lire.

3. I contributi sugli interessi sono concessi nella misura del cinquanta per cento del tasso di riferimento. Qualora almeno il cinquanta per cento della nuova produzione sia destinato all'esportazione o a merci sostitutive di prodotti di importazione la misura del contributo è elevata al 100 per cento del tasso di riferimento.

4. Possono essere altresì ammesse ai contributi, stabiliti nella misura di cui ai commi 2 e 3, le iniziative di costituzione di centri appositamente istituiti e direttamente collegati alle produzioni civili di cui al comma 1, di ricerca e di assistenza alle imprese, finalizzati anche all'acquisizione, diffusione e applicazione di informazioni tecnologiche e organizzative, ad attività di promozione e *marketing*. I centri possono essere costituiti in forma di società consortili, ai sensi della legge 21 maggio 1981, n. 240, alle quali possono partecipare enti e organismi pubblici. I contributi di cui al presente comma sono cumulabili con quelli concessi alle singole imprese consorziate.

5. Le attività di formazione e riqualificazione professionale del personale di cui alla lettera *b*) dell'articolo 5, ove non finanziate da fondi comunitari, sono interamente finanziate a valere sul Fondo istituito dalla presente legge.

ART. 3.

1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge le dotazioni del fondo istituito dall'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, come modificato dall'articolo 2 della legge 14 ottobre 1974, n. 652, e del fondo istituito dall'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, non possono essere impiegate per il finanziamento, in qualsiasi forma, di programmi di ricerca applicata o di innovazione tecnologica finalizzati alla produzione di armamenti e materiali bellici.

2. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) nel determinare le direttive annuali di politica della ricerca scientifica e tecnologica nazionale di cui al citato articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, nell'adempire ai compiti di cui all'articolo 5 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, assumono quale settore prioritario di intervento la riconversione di produzioni industriali oggetto della presente legge.

ART. 4.

1. Possono accedere ai finanziamenti del Fondo, previa presentazione di domanda all'IMI, tutte le imprese manifatturiere operanti in Italia, la cui produzione consista in tutto o in parte di materiale bellico.

2. Ai fini della presente legge per materiale bellico devono intendersi quei materiali:

a) che le leggi penali e di pubblica sicurezza vigenti indicano come armi da guerra o tipo guerra: munizioni da guerra, esplosivi ad uso militare, nonché come equipaggiamenti per le forze armate;

b) che la nomenclatura tecnica corrente considera quali armi e sistemi d'arma, e relativi componenti, o come equipaggiamenti e mezzi destinati alle forze armate.

3. Ai fini del comma 2, lettera b), come materiali di armamento vanno considerati:

a) armi nucleari, biologiche e chimiche;

b) armi da fuoco portatili, armi automatiche e relativo munizionamento;

c) armi ed armamenti di medio e grosso calibro e relativo munizionamento;

d) bombe, torpedini, mine, razzi, missili e siluri;

e) carri e veicoli appositamente costruiti per uso militare;

f) navi per impiego militare e loro equipaggiamenti specifici;

g) aeromobili ed elicotteri appositamente costruiti per uso militare e loro equipaggiamenti specifici;

h) polveri, esplosivi, propellenti;

i) sistemi e apparati elettronici, elettro-ottici, fotografici, appositamente costruiti per impieghi militari;

l) materiali speciali blindati e materiali caratteristici per l'addestramento militare;

m) macchine, apparecchiature ed attrezzature costruite per lo studio, la fabbricazione, il collaudo ed il controllo delle armi e delle munizioni;

n) materiali di particolare interesse strategico impiegabili ai fini militari;

o) equipaggiamenti speciali di impiego esclusivo per fini militari.

ART. 5.

1. I progetti di riconversione ammissibili a finanziamento del Fondo di cui alla presente legge devono necessariamente prevedere:

a) la sostituzione integrale delle produzioni di materiale bellico con attività di produzione manifatturiera o di servizi per uso civile;

b) il reimpiego del personale che la soppressione della produzione di materiale bellico renda eventualmente eccedente.

ART. 6.

1. Per accedere ai contributi di cui alla presente legge le imprese interessate presentano all'IMI i progetti di riconversione di cui all'articolo 5 e i programmi pluriennali di investimenti e di organizzazione aziendale entro i quali il progetto di riconversione si inserisce. Detti programmi devono indicare gli eventuali progetti di formazione professionale ed i relativi costi, nonché le iniziative, anche in forma associata, alle quali le imprese intendono dar luogo ai sensi del comma 4 dell'articolo 2 e l'ammontare dell'impegno a questo fine previsto.

2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro della difesa, verificata l'esistenza delle condizioni poste dall'articolo 5 e

dalle norme di cui all'articolo 7, e, ove ciò si renda necessario ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 2, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero ed ai sensi del comma 4 dell'articolo 2, nonché di concerto con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, trasmette all'IMI entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa alla deliberazione del finanziamento da parte dell'istituto, deliberazione motivata sulla concessione dei contributi.

3. Qualora la deliberazione di cui al presente articolo non sia fatta pervenire all'IMI entro 60 giorni dalla data in cui questi abbia trasmesso al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la prescritta documentazione, il contributo si intende concesso.

ART. 7.

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, stabilisce:

a) le modalità, i tempi e le procedure per la presentazione delle domande di ammissione al finanziamento;

b) le modalità di verifica della realizzazione dei progetti ammessi ai finanziamenti e dei rispettivi stati di avanzamento;

c) le modalità di liquidazione dei contributi concessi;

d) i requisiti per l'ammissione a finanziamento delle attività di formazione di cui al comma 5 dell'articolo 2;

e) le conseguenze sul piano finanziario della eventuale mancata o parziale realizzazione del progetto per il quale sia stato concesso il finanziamento o della sua anche parziale utilizzazione per fini diversi da quelli convenuti, ivi compreso quanto previsto in ordine alle produzioni destinate all'esportazione o di merci sostitutive di prodotti importati.

ART. 8.

1. Le disponibilità del Fondo sono stabilite in 100 miliardi di lire per l'anno 1988, 300 miliardi di lire per l'anno 1989, 500 miliardi di lire per l'anno 1990 e 400 miliardi di lire per gli anni 1991 e 1992. Le quote relative a ciascuno degli anni 1991 e 1992 saranno indicate con legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

2. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge negli anni 1988, 1989 e 1990 è a carico del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, le cui disponibilità sono corrispondentemente ridotte della somma complessiva di lire 900 miliardi.

3. Le disponibilità di cui all'articolo 15, comma 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono quelle che rimangono eventualmente disponibili in seguito all'applicazione del comma 2.

ART. 9.

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato riferisce annualmente al Parlamento, in sede di allegato alla Relazione previsionale e programmatica, circa le modalità di utilizzazione del Fondo, dando dettagliata informazione circa i finanziamenti concessi, quelli respinti, le erogazioni effettuate e gli stati di avanzamento dei progetti di riconversione.

ART. 10.

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato per la riconversione dell'industria bellica con il compito di elaborare annualmente un rapporto sui processi di riconversione delle industrie belliche, ivi compresi quelli in attuazione della presente legge, anche avvalendosi di studi e ricerche da esso stesso promossi e finanziati a valere

sul Fondo di cui alla presente legge con modalità disposte, entro tre mesi dalla sua entrata in vigore, con decreto da emanarsi dal Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Il Comitato è composto da:

a) un presidente, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri;

b) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori dipendenti da industrie belliche;

c) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni degli imprenditori industriali;

d) tre docenti universitari di ruolo, designati dai seguenti comitati consultivi del Consiglio universitario nazionale di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382: due docenti dal comitato di ingegneria industriale ed un docente dal comitato di scienze economiche;

e) tre rappresentanti del Consiglio nazionale delle ricerche, rispettivamente designati dai comitati nazionali di consulenza per le scienze di ingegneria e architettura, per le scienze economiche, sociologiche e statistiche e per le ricerche tecnologiche;

f) tre esperti con particolare competenza ed esperienza nel campo della riconversione dell'industria bellica, designati dal Comitato di cui al presente articolo, nella composizione di cui alle lettere da a) ad e), entro la sua seconda riunione.

3. I membri del Comitato sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.